

VADEMECUM PER LA COSTITUZIONE DI UN G.E.I.E. CON SEDE IN ITALIA

1) Descrizione dell'istituto.

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è una figura giuridica introdotta dal 1° luglio 1989 con lo scopo di promuovere l'integrazione di imprese a livello europeo e la cooperazione tra i vari Stati della Comunità. **Se non si considera la società cooperativa europea, il GEIE è l'unico veicolo giuridico di cooperazione direttamente radicato nell'ordinamento comunitario**; esso rappresenta lo strumento più efficace a soddisfare le esigenze dei soggetti interessati a partecipare a progetti di dimensione europea.

Il GEIE è dotato di una struttura elastica che permette ai suoi membri di esercitare insieme una parte delle loro attività, senza però comprometterne l'indipendenza economica e giuridica. La creazione di un GEIE dà vita ad un ente giuridico indipendente dotato di capacità giuridica il cui fine è di agevolare e di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di incrementare i risultati di tale attività.

Richiamando un paragone con le forme giuridiche proprie dell'ordinamento italiano, da un lato il GEIE è equiparabile alle **società di persone** nella misura in cui, ad esempio, i membri rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni del gruppo. Tuttavia, il GEIE presenta talune caratteristiche che sono proprie di forme più strutturate di **società**: ad esempio esso agisce in nome proprio tramite i suoi amministratori, i quali possono essere nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri, secondo una regola generalmente applicabile alle società di capitali.

Per quanto concerne lo scopo che il GEIE deve prefiggersi, **esso ha natura mutualistica e non lucrativa**. Sotto questo aspetto, pertanto, si può senz'altro paragonare il GEIE al **consorzio o alla cooperativa** come disciplinati dal codice civile e non certo alla società commerciale che si prefigge la realizzazione di profitti per se stessa anziché lo sviluppo delle attività dei suoi membri. Ma il vantaggio del GEIE rispetto alle forme di cooperazione contemplate negli ordinamenti nazionali risiede prevalentemente nella sua **natura transnazionale**, ed è proprio questa peculiarità che ha spinto il legislatore comunitario a sforzarsi di affermare la **neutralità giuridica del GEIE per garantire ai suoi membri di operare e interagire tra loro su di un piano di assoluta parità**. Visto che il GEIE deve essere necessariamente costituito da almeno due partner di due stati membri differenti dello spazio economico europeo, si è dovuto infatti realizzare per il GEIE un quadro giuridico uniforme ed in larga misura indipendente dai diversi sistemi giuridici nazionali dell'Unione Europea.

La disciplina e le fonti

Come figura giuridica sopranazionale il GEIE è soggetto a una disciplina particolare, delineata prevalentemente dal Regolamento CEE n. 2137/85 (pubblicata in GUCE L 199 del 31/07/1985) che l'ha istituito e che fissa le condizioni, le modalità e gli effetti secondo i quali deve operare. Il Regolamento CEE prevede e disciplina però solo alcuni aspetti del GEIE. Per tutto ciò che non è in esso contemplato, supplisce la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede del GEIE. Ogni stato membro ha avuto infatti la possibilità di adottare - per i GEIE aventi la sede nel proprio territorio - le misure legislative, regolamentari o amministrative più opportune, purché compatibili con il contenuto e gli obiettivi del Regolamento CEE.

Ne deriva che per alcuni aspetti la disciplina sostanziale del GEIE è regolata prima di tutto dal Regolamento CEE, mentre la legge dello stato in cui esso ha sede assume un ruolo integrativo. Altri aspetti non vengono invece disciplinati neppure in parte dal Regolamento CEE e quindi è d'obbligo il rinvio alle disposizioni legislative dei singoli stati in cui ciascuno GEIE ha sede. Ciò accade, ad esempio, nel settore del diritto sociale e del diritto del lavoro, come pure in quello della concorrenza e in quello del diritto della proprietà intellettuale. Il Regolamento lascia una notevole libertà ai membri del gruppo per organizzare i loro rapporti contrattuali e il funzionamento interno del GEIE stesso, limitandosi a dettare alcune regole fondamentali per la cooperazione sopranazionale.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale applicabile ai GEIE con sede nel territorio italiano, con il d.lgs. 240/91 sono state adottate le norme di integrazione del Regolamento CEE. All'art. 1 del decreto si specifica espressamente che le disposizioni in esso contenute si applicano "per quanto non disposto" nel Regolamento CEE.

Ne consegue che la gerarchia delle norme regolatrici di un GEIE con sede sul territorio italiano è la seguente:

- 1) disposizioni del Regolamento CEE n. 2137/85
- 2) disposizioni del d. lgs. italiano n. 240/1991
- 3) disposizioni del contratto costitutivo del GEIE

2) Il contratto di costituzione del GEIE

Forma del contratto costitutivo.

Il GEIE si costituisce con contratto scritto. La mancanza della forma scritta determina la nullità del contratto. Tale vizio può essere fatto valere in giudizio da chiunque vi abbia interesse, quindi anche da soggetti estranei al GEIE, senza limiti di tempo. L'accertamento della nullità del contratto costitutivo del GEIE comporta la sua immediata liquidazione. Per quanto riguarda

i GEIE aventi sede in Italia, c'è da aggiungere che una volta stipulato il contratto, il GEIE va iscritto al registro delle imprese dello Stato ove il gruppo ha sede e che per l'iscrizione nel Registro delle Imprese italiano è opportuna la scrittura privata autenticata dal notaio.

Pubblicità.

Il Regolamento CEE prevede per il GEIE un sistema di pubblicità tale da assicurare la piena tutela dei terzi.

(i) ISCRIZIONE E DEPOSITO: **una volta stipulato il contratto, entro 30 giorni gli amministratori** devono provvedere all'iscrizione presso il **Registro delle imprese** nella cui circoscrizione il GEIE ha sede.

L'iscrizione (che ha carattere costitutivo) segna la nascita del gruppo, il quale acquisisce a partire da tale momento la **piena capacità giuridica e la capacità di agire**. Presso lo stesso registro devono essere altresì depositati il **contratto di costituzione del GEIE** nonché tutte le **successive modifiche** ad esso apportate.

(ii) PUBBLICAZIONE: **una volta iscritto il GEIE, occorre procedere alla pubblicazione delle informazioni più rilevanti** come richiesto dalla legge. **Entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese**, devono essere pubblicate integralmente a cura degli amministratori nella **Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana le seguenti indicazioni**: a) la denominazione del gruppo; b) la sede del gruppo; c) l'oggetto del gruppo; d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo; e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato. f) il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonché la cancellazione dal registro.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ha come conseguenza quella di rendere l'esistenza del GEIE opponibile ai terzi nelle condizioni fissate per le società.

Inoltre devono essere pubblicati in forma di estratto recante la menzione del deposito o dell'iscrizione nel registro delle imprese le seguenti informazioni:

- a) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo;
- b) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del gruppo;
- c) la nomina dell'amministratore o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione richiesta dalla legge, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni;
- d) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa; e) la decisione dei membri in cui è pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento;
- f) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione richiesta dalla legge nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore;
- g) la chiusura della liquidazione del gruppo;
- h) il progetto di trasferimento della sede;
- i) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - GUCE

In considerazione della vocazione comunitaria del GEIE è obbligatoriamente prevista un'ulteriore pubblicazione dei dati relativi alla costituzione - ed eventualmente alla chiusura della liquidazione - di un gruppo sulla **Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE), serie S.**

Tale pubblicazione è priva di qualsiasi effetto giuridico ma ha lo scopo di informare il pubblico circa la nascita o la liquidazione di un gruppo. Grazie a tale pubblicazione, viene reso noto presso quale registro il gruppo è stato iscritto e a cui è possibile chiedere informazioni. La richiesta di pubblicazione in GUCE deve essere fatta dagli amministratori del GEIE entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'iscrizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero, della data e del luogo dell'iscrizione e del numero, della data, del luogo e del titolo della pubblicazione. La pubblicazione è gratuita.

L'estratto di pubblicazione deve essere inviato, per posta o per fax, al seguente indirizzo:

Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee

UPUCE Sezione "Marchés publics" 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Fax: +352/2929.42670

3) La struttura del GEIE e le regole di amministrazione

Capacità giuridica del GEIE.

Il GEIE ha una capacità giuridica piena e autonoma. Ciò lo differenzia dalle tecniche puramente contrattuali di cooperazione. In particolare, il fatto di essere dotato di organi propri conferisce al gruppo europeo un potere di contrattazione e di rappresentanza dei suoi membri molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre individualmente. Il GEIE ha la **capacità di agire in nome proprio tramite uno o più amministratori**, i quali possono essere nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri e i cui poteri di rappresentanza si ispirano direttamente alle regole applicabili alle società di

capitali. Tale caratteristica offre ai membri del GEIE l'opportunità di presentare un fronte unito nella negoziazione dei contratti e nella richiesta di crediti o garanzie finanziarie.

Autonomia patrimoniale.

Come già accennato, il GEIE ha piena soggettività giuridica (quindi può essere personalmente titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura) e capacità di agire (ad esempio di stipulare contratti, di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio) e costituisce a tutti gli effetti un centro d'imputazione giuridica dotato di una propria stabile struttura operativa. In altre parole, il GEIE è un **soggetto di diritto assolutamente distinto dai suoi membri**: i beni del GEIE non possono considerarsi quali beni in comproprietà dei membri e le obbligazioni del GEIE non rappresentano obbligazioni proprie dei suoi membri. **E' infatti il GEIE che diventa titolare dei diritti e delle obbligazioni relative, al pari di qualsiasi altro soggetto di diritto, e non i propri membri.** Ne deriva che anche **il patrimonio del GEIE è autonomo rispetto a quello dei propri membri**, anche se tale autonomia non è perfetta, poiché i suoi membri sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dal GEIE: generalmente si parla infatti di autonomia patrimoniale relativa o imperfetta. Infatti, i creditori personali dei membri non possono aggredire il patrimonio del GEIE per soddisfarsi, mentre i creditori del GEIE non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei membri illimitatamente responsabili, essendo necessario che prima essi tentino di soddisfarsi sul patrimonio del GEIE e solo dopo avere infruttuosamente tentato di soddisfarsi sul suo patrimonio potranno agire nei confronti dei membri. In gergo tecnico, si dice che **il GEIE gode di autonomia patrimoniale, ma è privo di personalità giuridica.**

Finanziamento del GEIE.

Né il Regolamento CEE né la normativa italiana impongono per il GEIE la costituzione di un fondo comune iniziale. Ciò nonostante, i membri possono liberamente decidere con il contratto di costituzione di dotare il GEIE di un fondo comune. In tal caso, i membri dovranno stabilire le quote a carico di ciascun membro, fissando i termini e le modalità di versamento. Si ricordi che in presenza di un fondo comune i creditori del GEIE saranno obbligati a chiedere il pagamento dei propri crediti prima al GEIE stesso, e successivamente anche ai suoi membri, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale dei membri per i debiti assunti dal GEIE.

Si potranno prevedere contribuzioni successive, o imporre ai membri, al termine dell'esercizio o anche prima, di versare pro quota quanto necessario per coprire le perdite accertate e di reintegrare il fondo iniziale, prevedere penali a carico dei membri inadempienti, imporre a carico dei membri l'obbligo di concedere al GEIE finanziamenti a condizioni predeterminate. **Questa flessibilità è molto importante e distingue la creazione di un GEIE da quella di una società**, la quale può comportare l'immobilizzazione di notevoli somme di danaro durante un certo lasso di tempo. **Sono consentite tutte le forme di conferimenti: in denaro, in natura o anche in beni immateriali (conoscenze tecnologiche, brevetti, relazioni commerciali e professionali, ecc.).**

Il GEIE potrà anzi funzionare in certi casi o con il versamento periodico di contributi da parte dei membri o con la messa a sua disposizione di fondi in conti correnti. Inoltre, anche se il regolamento vieta al GEIE di fare appello al pubblico risparmio, gli consente tuttavia di ricorrere al credito bancario.

I membri.

La costituzione di un GEIE risponde all'esigenza di realizzare una cooperazione transnazionale, o meglio di dimensione europea. Per tale motivo una delle condizioni indispensabili per la costituzione di un GEIE è la partecipazione di almeno due operatori economici appartenenti a due Stati dello **Spazio Economico Europeo (che comprende gli Stati membri dell'Unione Europea oltre a Islanda, Norvegia e Liechtenstein)**.

La seconda condizione è che i soggetti che partecipano alla costituzione esercitino una attività economica.

Residenza nello Spazio Economico Europeo.

Quanto alla prima condizione, ogni soggetto di diritto, ad esempio una persona fisica, una persona giuridica o una società, può partecipare a un GEIE, purché risieda in uno Stato del SEE. La residenza non dipende dalla nazionalità bensì è connessa, per le persone fisiche, al luogo di esercizio di un'attività economica indipendente e per le persone giuridiche, le società e gli altri enti giuridici alla localizzazione della loro amministrazione centrale nonché della loro sede sociale o legale in uno Stato del SEE.

L'esercizio di una attività economica.

La seconda **condizione per partecipare a un GEIE è costituita dall'esercizio, prima dell'adesione al GEIE, di un'attività a carattere economico**. Tale nozione va interpretata in senso estremamente ampio. Possono infatti costituire un GEIE anche gli enti pubblici e le associazioni se, nella gamma delle loro attività, alcune di queste possiedono un carattere economico.

Natura giuridica dei membri.

Secondo il Regolamento CEE, possono essere membri di un GEIE le società nonché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Le società che possono partecipare sono le società di diritto civile o di diritto commerciale nonché le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. Le società di capitali, le società di persone, le mutue e le cooperative rientrano pertanto in tale definizione e di conseguenza possono divenire membri di un GEIE.

Quanto alle altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, la formulazione estremamente ampia usata dal Regolamento CEE permette di concludere che diverse categorie di istituzioni possono divenire membri di un GEIE. **Si pensi ad esempio alle Università, ai centri di ricerca scientifica, agli enti locali e alle Camere di commercio.**

Il GEIE può essere altresì composto da persone fisiche che esercitano un'attività economica a carattere industriale, commerciale, artigianale, agricola o che esercitano una libera professione: non sono ammessi i lavoratori dipendenti in quanto l'indipendenza costituisce una caratteristica indispensabile per la partecipazione a un GEIE. Infine, il Regolamento CEE esclude altresì la partecipazione di un GEIE a un altro GEIE.

Dimensione e numero dei membri.

La dimensione dei membri non ha alcuna importanza: possono partecipare, indifferentemente imprese individuali, imprese artigiane, piccole e medie imprese e persino multinazionali. Ciò nonostante, è utile considerare che la maggior parte dei GEIE esistenti risulta essere costituito esclusivamente o in prevalenza da piccole e medie imprese. Il contratto costitutivo del GEIE viene stipulato da almeno due soggetti. Non esiste (per quanto riguarda i GEIE aventi sede in Italia) un limite massimo di membri. Solo l'Irlanda e la Grecia hanno invece imposto un limite massimo di venti membri. Coinvolgimento di soggetti che non possono essere membri. Come visto, la residenza in un paese membro del SEE è un requisito indispensabile per la partecipazione a un GEIE in qualità di membro. Il GEIE può tuttavia allacciare rapporti di collaborazione con soggetti che non possiedono tale requisito. E' prevista infatti la possibilità che soggetti "non membri" acquistino lo status di "associato".

Le modalità e il contenuto dei rapporti di collaborazione con questi ultimi sono definiti dal contratto o dalla collegialità dei membri. Nulla osta ad esempio al fatto che un'impresa svizzera divenga "associato" di un GEIE, accordandosi con i suoi membri per coprire una certa quota delle spese del GEIE, per ricevere una certa quota degli utili del GEIE e per accollarsi, all'interno del GEIE, una parte degli obblighi finanziari. Ciò nonostante i creditori del GEIE non potranno domandare il pagamento dei debiti del GEIE a tali soggetti "associati", potendosi rivolgere esclusivamente ai suoi membri di pieno diritto, i quali potranno a loro volta rivalersi sugli altri membri e, se il contratto lo prevede, sugli associati per la parte di loro responsabilità stabilita nel contratto o in un accordo separato. Va sottolineato inoltre che un soggetto "associato" non potrà in alcun caso disporre di diritti di voto in seno alla collegialità dei membri poiché tale prerogativa è riservata esclusivamente ai membri di pieno diritto del gruppo. Un'altra possibilità che permette l'avvio di una collaborazione con **gli operatori economici che non possiedono i requisiti richiesti per divenire membro di un GEIE è quella di nominarli amministratori del gruppo.** L'esercizio di tale funzione non è infatti riservato agli operatori economici residenti in uno Stato membro del SEE.

Modifica della composizione del GEIE.

Durante la vita del GEIE la sua composizione può cambiare nei seguenti casi.

- a) Cessione della partecipazione a un terzo: il membro può cedere la sua partecipazione a un terzo il quale acquisisce la qualità di membro in sua vece. Tale cessione deve essere obbligatoriamente autorizzata all'unanimità.
- b) Successione in caso di decesso del membro. In caso di decesso di un membro, i suoi eredi possono, se lo desiderano, succedergli nella veste di membro nel GEIE alle condizioni previste nel contratto. Tale autorizzazione non deve necessariamente essere concessa all'unanimità.
- c) Recesso dal gruppo con liquidazione della quota: nel caso in cui la cessione a un terzo non sia autorizzata, il membro conserva la possibilità di recedere alle condizioni previste dal contratto. In tal caso si procede alla liquidazione della sua quota.

Analogamente qualora gli eredi di un membro deceduto non intendano o non siano autorizzati a succedergli nella veste di membro in seno al GEIE, la quota del membro deceduto viene loro liquidata. Il Regolamento CEE attenua dunque il rischio di mutamenti strutturali all'interno del gruppo assicurando uno sbarramento efficace tramite un controllo sull'entrata e sull'uscita dei membri al fine di rassicurare i contraenti potenziali di un GEIE, in particolare le banche e le compagnie di assicurazione a cui il GEIE richiama prestiti o garanzie per partecipare ad appalti pubblici, o le autorità presso cui il gruppo sollecita un finanziamento nell'ambito di programmi.

Regole per l'ammissione e il recesso.

Il Regolamento CEE impone inoltre **condizioni abbastanza rigorose per l'ammissione e il recesso** dei membri. Tali regole confermano la notevole rilevanza che riveste l'identità di ciascun membro nei rapporti tra di loro. La decisione di ammettere **nuovi membri deve essere infatti presa all'unanimità** dai membri del gruppo. Il recesso di un membro del gruppo è possibile nelle condizioni previste nel contratto del gruppo o in mancanza, con l'accordo unanime degli altri membri.

Conseguenze della modifica della composizione del GEIE.

Eventuali frequenti modifiche nella composizione di un GEIE possono comportare lunghe procedure in quanto l'articolo 7 del Regolamento CEE sancisce che ogni modifica del contratto di gruppo, compreso **qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo, deve formare oggetto di deposito presso il registro nazionale competente** (per l'Italia, in Registro delle Imprese). **Si raccomanda pertanto di adottare le seguenti cautele:**

a) **prevedere la figura di "membro in prova"**: un periodo di prova consente sia al candidato sia ai membri del GEIE una verifica reciproca, permettendo la maturazione di una decisione sull'opportunità della nuova adesione. *A tal fine sarà possibile prevedere nello statuto del GEIE che per diventare membro di pieno diritto sia necessario un periodo di prova (ad esempio, della durata di 6 mesi)*

b) **prevedere nel contratto una clausola secondo la quale un membro può essere ammesso a un gruppo soltanto all'inizio dell'anno fiscale**. Le modifiche interverranno allora in coincidenza con la chiusura dei conti annuali.

IL COLLEGIO DEI MEMBRI

Il Regolamento CEE prevede due soli organi obbligatori. Uno di essi è il collegio dei membri. Salvo che il contratto di gruppo non stabilisca diversamente, le decisioni dei membri vengono normalmente prese all'unanimità.

L'unanimità dei consensi è richiesta obbligatoriamente solo per le seguenti decisioni:

- modifiche dell'oggetto del GEIE;
- le modifiche del numero dei voti attribuito a ciascun membro;
- le modifiche delle condizioni di adozione delle decisioni;
- la proroga della durata del GEIE oltre il termine fissato nel contratto;
- le modifiche della quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi, al finanziamento del GEIE;
- le altre modifiche del contratto costitutivo non previste dal Regolamento CEE e per le quali il contratto stesso non disponga diversamente;
- l'ammissione di nuovi membri.

E' quindi legittima la clausola contrattuale che prevede il principio maggioritario per l'assunzione di decisioni diverse da quelle sopra indicate.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'altro organo obbligatorio previsto dal Regolamento CEE è l'organo amministrativo. Esso può essere unipersonale (amministratore unico) o pluripersonale (due o più amministratori con firma disgiunta o congiunta) o collegiale, secondo quanto dispone il contratto costitutivo.

- (i) Nel caso di amministrazione unipersonale, sarà l'amministratore unico a prendere tutte le decisioni per la gestione del GEIE.
- (ii) Nel caso di amministrazione pluripersonale a firma disgiunta, ciascun amministratore potrà prendere da solo tutte le decisioni per la gestione del GEIE.
- (iii) Nel caso di amministrazione pluripersonale a firma congiunta, le decisioni potranno essere prese da due o più amministratori congiuntamente (a seconda di quanto previsto nello statuto).
- (iv) Nel caso di amministrazione collegiale le decisioni relative alla gestione del GEIE vengono assunte dal collegio secondo le maggioranze previste dallo Statuto.

Il contratto costitutivo del GEIE dovrà dunque stabilire: -

- il numero, la durata in carica, la possibilità di rielezione, le modalità di sostituzione (in caso di cessazione anticipata dalla carica) ed i poteri degli amministratori;
- chi ha il potere di rappresentanza sostanziale e processuale del GEIE;
- il regime di amministrazione (unipersonale, pluripersonale o collegiale).

Nel caso di amministrazione collegiale, il contratto di GEIE determinerà:

- il numero minimo e massimo degli amministratori;
- la possibilità di delega totale o parziale dei poteri gestori ad uno o più amministratori;
- le maggioranze richieste per la costituzione del consiglio e per la assunzione delle relative deliberazioni;
- le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica;

- le eventuali cause di cessazione dell'intero consiglio (clausola simul stabunt simul cadent);
- il compenso per i consiglieri e per gli amministratori delegati;
- le cause di revoca o di decadenza dalla carica.

Possano essere eletti amministratori:

- a) una o più persone fisiche, anche estranee al GEIE e persino appartenenti ad uno Stato diverso da quello sede GEIE;
- b) una persona giuridica (anche estranea al Gruppo e persino appartenente ad uno Stato diverso da quello in cui il GEIE ha la sua sede) che, però, deve designare una o più persone fisiche deputate a gestire il GEIE in rappresentanza.

La nomina del o degli amministratori può avvenire:

- con il contratto di costituzione del GEIE;
- successivamente, con decisione del collegio dei membri.

Soltanto l'amministratore o, se sono più d'uno, ciascuno degli amministratori rappresenta il GEIE verso i terzi. Ognuno di essi, quando agisce a nome del GEIE, impegna il gruppo nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo, a meno che il gruppo non provi che il terzo sapeva o non poteva ignorare che l'atto superava i limiti dell'oggetto del gruppo. Il contratto di gruppo può prevedere che questo sia validamente impegnato solo da due o più amministratori operanti congiuntamente. Questa **limitazione del potere degli amministratori** di agire individualmente è però opponibile ai terzi solamente se è stata indicata all'atto del deposito nel registro delle imprese e se pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4) Attività e scopo del GEIE.

Con il GEIE si è voluto ideare un gruppo a struttura internazionale, formato da enti o persone fisiche appartenenti a diversi Stati della Comunità con lo scopo di agevolare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri, migliorandone o aumentandone i risultati. **Lo scopo che il GEIE si prefigura è quindi sostanzialmente mutualistico e non lucrativo:** il Regolamento CEE sancisce espressamente che lo scopo del GEIE "è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività" e che il GEIE "non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso". Inoltre, l'attività del GEIE "deve **collegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirsi ad essa**".

Proprio perché il GEIE svolge una **attività ausiliaria rispetto a quella dei suoi membri**, nei suoi confronti **vengono posti alcuni divieti**. In particolare, il GEIE non può:

- esercitare una direzione e un controllo sui membri;
- tenere partecipazioni in una impresa membro;
- contare più di cinquecento lavoratori salariati;
- partecipare come membro ad un altro GEIE;
- ricorrere al pubblico risparmio, con l'emissione di obbligazioni ecc.

Fatto salvo il rispetto della natura ausiliaria delle sue attività, il GEIE può essere considerato in grado di svolgere tutte le funzioni che possono incombere su qualsiasi altro tipo di raggruppamento che partecipi ad un programma finanziato con fondi pubblici. In particolare, il regolamento consente al GEIE di assorbire - per un periodo limitato - talune attività dei suoi membri.

Ipotesi generale di **schema delle attività normalmente riconosciute** come accessibili al GEIE:

- **la produzione di servizi strumentali all'attività principale dei membri;**
- **l'esercizio di frazioni dell'attività principale dei membri, che trasferiscono al GEIE la gestione di una o più fasi delle proprie attività;**
- **la cura di operazioni d'interesse comune, ivi inclusi l'accesso e la gestione dei finanziamenti comunitari.**

Il GEIE non può assumere un'attività estranea all'attività preesistente dei membri, creando artificialmente una comunione di interessi. Piuttosto il GEIE rende comune un interesse che è proprio di tutti i membri.

Lo scopo non lucrativo.

Il GEIE non può realizzare profitti per se stesso, aggiungendo che i **profitti del gruppo sono considerati "come profitti dei membri" e ripartiti in parti uguali**, salvo che i membri stessi non abbiano stabilito altrimenti. Ne consegue che il risultato delle attività di gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri. Vista l'assenza dello scopo di lucro, il **vantaggio per i membri del GEIE** è rappresentato da altri fattori quali la **razionalizzazione delle loro attività**, la **riduzione dei costi (servizio o prodotto al prezzo di costo e non di mercato)**, la **divisione dei rischi**, l'**accesso a nuovi mercati**.

Non potendo trattenere profitti per se stesso, **nel caso in cui vengano prodotti dovranno essere considerati automaticamente profitti dei membri, e tassati direttamente in capo a tali membri**. Per evitare però che il GEIE, producendo

stabilmente utili a vantaggio dei propri membri, eserciti in concreto una attività lucrativa, camuffandosi così in una sorta di ente mutualistico, il che ne comporterebbe lo scioglimento automatico per illiceità della causa, **può risultare opportuno prevedere che gli utili eventualmente percepiti dai membri siano reinvestiti nel fondo patrimoniale del GEIE.**

La partecipazione del GEIE ad appalti pubblici.

Il GEIE, che si presenta come uno strumento giuridico attraente per attuare una cooperazione europea, costituisce pertanto anche una forma perfettamente adeguata per le imprese che desiderano partecipare a progetti di dimensione comunitaria. Con la **Comunicazione CE (COM/97/0434)** la Commissione ha stabilito che, nell'ambito della partecipazione ad appalti pubblici, il GEIE può assolvere varie funzioni: può essere utilizzato come semplice **strumento di coordinamento** e di **organizzazione delle attività dei suoi membri**, ma può altresì **stipulare a proprio nome i contratti** previsti nel quadro di tali progetti e procedere alla loro attuazione. **Il GEIE possiede infatti le caratteristiche giuridiche necessarie alla realizzazione dei lavori, alla prestazione dei servizi o all'esecuzione delle forniture che possono essere oggetto di tali contratti.** Poiché nessun settore di attività è escluso, i GEIE sono in grado di assolvere tutte le funzioni che possono incombere a un offerente o a un qualunque partecipante. Le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, applicabili altresì a taluni contratti conclusi nel quadro di progetti e programmi finanziati con fondi comunitari, prevedono la partecipazione a tali contratti di "gruppi", il che include altresì i GEIE. **Una volta bandito l'appalto, gli enti appaltanti devono procedere a una valutazione delle capacità finanziarie e tecniche dei candidati** onde poter operare una scelta. **La valutazione delle capacità di un GEIE, in termini di patrimonio, di fatturato o anche di esperienza professionale e di capacità tecniche, deve essere necessariamente eseguita a un livello consolidato tra il GEIE stesso e i suoi membri,** il che permette di valutarne le capacità reali.

Il GEIE possiede infine alcune caratteristiche specifiche che gli consentono di soddisfare i requisiti che possono essere fissati da taluni programmi di sostegno: si tratta del **carattere transnazionale**, della presenza di una **pluralità di soggetti indipendenti** e della **creazione di sinergie per effetto dell'esistenza di un gruppo**. Numerosi programmi esigono che i progetti siano presentati da più partner residenti in Stati membri diversi; **il carattere transnazionale è uno degli elementi costitutivi del GEIE**, il quale può essere pertanto considerato di per sé una specie di "consorzio". Per tale motivo i GEIE hanno in ogni caso il diritto di presentare da soli la propria candidatura nel quadro dei programmi comunitari, anche nel caso in cui questi richiedano la partecipazione di enti giuridici di più Stati membri.

Un GEIE può pertanto presentare offerte da solo, anche nel quadro di programmi che richiedano più partner indipendenti poiché membri che mantengono per tutta la durata della loro collaborazione la piena autonomia economica e giuridica. **In tali ipotesi non può essere imposto ai membri di un GEIE di presentare la loro candidatura parallelamente a quella del gruppo.** Si tratta di un principio generale degli appalti pubblici, sottolineato dalla Corte di giustizia, secondo la quale "l'aggiudicazione di appalti (...) può essere chiesta non solo da una persona fisica o giuridica che provveda direttamente all'esecuzione dell'opera, ma altresì da una persona che (...) si avvalga di tecnici od organi tecnici esterni ovvero da un raggruppamento di imprenditori, a prescindere dalla sua forma giuridica" (così la sentenza della Corte del 14 aprile 1994, Ballast Nedam Groep NV contro Stato belga, causa C-389/92).

5) Le responsabilità del GEIE e dei suoi membri

Rapporti tra i membri.

I membri possono determinare liberamente l'entità della loro partecipazione agli eventuali profitti o perdite del GEIE o la ponderazione dei voti nell'assemblea. Tuttavia, il Regolamento CEE prevede alcune disposizioni imperative e suppletive nell'interesse dei terzi ma anche degli stessi membri, volte a misurare la portata delle loro obbligazioni personali.

Alcune decisioni importanti riguardanti il funzionamento e la composizione del gruppo possono essere adottate validamente soltanto all'unanimità. Lo scioglimento del gruppo deve essere deliberato all'unanimità, salvo che il contratto di gruppo disponga altrimenti. Va aggiunto che se il contratto di gruppo non contiene alcuna disposizione sulle deliberazioni, si applica in tutti i casi la regola dell'unanimità.

Controversie tra membri.

Per dirimere eventuali controversie, i membri sono liberi di far ricorso a mezzi extragiudiziali di composizione delle controversie (arbitrato, mediazione, conciliazione). Tali soluzioni permettono di evitare lunghe procedure giudiziarie che potrebbero paralizzare l'attività del gruppo. In sede di redazione del **contratto** è pertanto possibile includere una clausola che preveda espressamente il ricorso in caso di controversia a un arbitro, un mediatore o un conciliatore.

Es. Clausola arbitrale con tentativo di mediazione - Arbitro Unico / Collegio arbitrale
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le

controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

Nel secondo caso, Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri di cui due nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dalla Camera Arbitrale di Venezia.

Diritti individuali dei membri.

Il ruolo fondamentale dei membri di un GEIE si traduce altresì in numerosi diritti individuali che fanno da contrappeso al loro impegno su un mercato allargato. Innanzitutto i membri costituiscono l'organo sovrano del gruppo, incaricato di prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo. Le modalità di adozione delle decisioni sono concepite in modo da tutelare i diritti individuali dei membri: ne è un esempio la necessità dell'unanimità per l'adozione delle decisioni più importanti per la vita del gruppo. Va sottolineato inoltre che **il Regolamento CEE prevede che nessun membro possa disporre della maggioranza dei voti**. I membri dispongono altresì di notevoli poteri di controllo sull'attività degli amministratori incaricati della gestione corrente del GEIE. Ciascuno di essi ha infatti **il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del gruppo e di prendere visione dei libri e dei documenti inerenti agli affari**.

Responsabilità dei membri.

Il GEIE è un ente distinto dai suoi membri, che può essere titolare di diritti e obblighi di qualsiasi natura, stipulare contratti e stare in giudizio. **Il GEIE risponde con il proprio patrimonio dei debiti contratti. Poiché, come visto, non è richiesto un fondo comune come condizione obbligatoria** per la stipulazione del contratto di costituzione del GEIE, ne consegue che **esso non ha autonomia patrimoniale perfetta** neppure nel caso in cui detto fondo sia contrattualmente previsto e sia stato concretamente costituito. Pertanto, anche i membri del GEIE sono personalmente responsabili in via solidale e illimitata per le obbligazioni assunte dal GEIE e ciò costituisce il contrappeso naturale della libertà contrattuale che è alla base del GEIE e dell'assenza dell'obbligo di un capitale.

Inoltre i membri che cessano di far parte del gruppo restano responsabili dei debiti e delle obbligazioni derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla loro cessazione per un periodo di cinque anni da tale cessazione.

La responsabilità solidale e illimitata dei membri del gruppo costituisce una garanzia fondamentale che permette ai terzi di entrare più facilmente in rapporti di affari con il GEIE, di fornirgli coperture assicurative o di accordargli crediti tenuto conto della capacità finanziaria di uno o più dei suoi membri.

Riassumendo:

- il GEIE è responsabile in via principale per i propri debiti in quanto ne è il solo titolare, ma questi stessi debiti sono garantiti illimitatamente e solidalmente da tutti i membri del gruppo. Ciò in forza dell'articolo 24 del Regolamento CEE che recita: *"I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo"*.
- La responsabilità dei membri è estesa ai debiti di qualsiasi natura del gruppo, compresi i debiti fiscali e sociali. Il Regolamento CEE prevede che *"i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro (...) soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine"*.

I creditori del gruppo sono pertanto obbligati a rivolgersi preliminarmente al GEIE per ottenere il pagamento di tutti i debiti contratti dallo stesso. È soltanto nel caso in cui il GEIE non adempia entro un congruo termine che i suoi creditori possono pretendere il pagamento dell'intero debito anche da uno soltanto dei suoi membri. In tal caso, i creditori del GEIE non sono tenuti ad agire giudizialmente nei confronti del GEIE prima di muoversi nei confronti di uno o di tutti i membri dello stesso, essendo sufficiente che la richiesta di pagamento presentata al GEIE sia rimasta inevasa. **Il membro che ha saldato il debito può allora rivalersi sul GEIE tentando di conseguire il rimborso integrale di quanto pagato**. Inoltre **può rivolgersi agli altri membri i quali sono tenuti, per la propria parte secondo quanto stabilito nel contratto o, in difetto di pattuizioni, in parti uguali, a rimborsarlo**.

Limitazioni della responsabilità.

I membri possono decidere, da una parte, di dotare il GEIE di un **fondo patrimoniale** in modo da garantirne in qualche maniera la solvibilità per i debiti assunti da questo e, dall'altra, di premunirsi contro i rischi connessi alla loro adesione. **Lo stesso Regolamento CEE consente di limitare la portata della responsabilità illimitata e solidale dei membri**.

In primo luogo è possibile escludere o ridurre, mediante specifico contratto tra il GEIE e un terzo, la responsabilità di uno o più dei suoi membri per un determinato debito (come previsto al decimo considerando del Regolamento CEE). In tal modo si è voluto favorire la collaborazione tra imprese di diversa consistenza finanziaria: le imprese più piccole possono in tal modo essere esentate da oneri che risulterebbero per loro insostenibili rispetto alle proprie dimensioni. Ovviamente è possibile far ricorso a tale opzione **soltanto per singoli rapporti e a condizione che il terzo abbia espresso il suo consenso**.

In secondo luogo, i membri del gruppo possono sempre prevedere tra di loro una **distribuzione delle responsabilità e prevedere una partecipazione differenziata nel caso in cui la responsabilità del GEIE dovesse essere sollecitata**: gli accordi interni circa una **partecipazione ai debiti del GEIE differente per ciascun membro** non saranno però opponibili ai terzi. Questi conserveranno sempre la possibilità, dopo aver tentato inutilmente di ottenere il pagamento di un debito dallo stesso GEIE, di rivolgersi al membro del GEIE di loro scelta per pretendere il pagamento della totalità di tale debito. **Tuttavia la validità interna del patto di limitazione della responsabilità consentirà al membro che ha effettuato il pagamento di rivalersi sugli altri, i quali sono tenuti a pagare la loro quota del debito nella misura stabilita nel contratto** o, in difetto di pattuizioni al riguardo, in parti uguali.

Infine, il Regolamento CEE consente, a determinate condizioni, l'esenzione per un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione al GEIE (art. 26.2). Va ricordato infine che l'apertura di un procedimento nei confronti di un GEIE per insolvenza o per cessazione dei pagamenti non comporta automaticamente l'apertura del suddetto iter nei confronti di ciascuno dei suoi membri.

Altre cautele adottabili dai membri.

Oltre ad avvalersi delle possibilità di limitazione della responsabilità, i membri possono altresì adottare talune cautele per limitare il rischio connesso alla loro partecipazione a un GEIE.

Innanzitutto esiste la possibilità di partecipare al GEIE per il tramite di una struttura giuridica, ad esempio una società a responsabilità limitata dotata di un capitale adeguato: ne consegue che la responsabilità del membro verrebbe limitata al capitale della società/membro per mezzo della quale si partecipa al GEIE.

La dotazione di un GEIE di sufficienti mezzi propri, realizzata ad esempio attraverso la **costituzione di un fondo patrimoniale, funge da interfaccia tra i creditori e i membri del gruppo**. È fondamentale, per i fondatori di un GEIE, definire con precisione l'oggetto della loro collaborazione allo scopo di determinare in anticipo il contenuto delle loro obbligazioni. **La scelta dell'amministratore o degli amministratori di un GEIE, nonché la definizione dei loro poteri, assume un'importanza particolare. Gli atti dell'amministratore (o di ciascun amministratore) impegnano in effetti il GEIE in misura illimitata, anche se tali atti superano i limiti dell'oggetto del GEIE. Una cautela che i membri possono adottare consiste nell'inserire nel contratto una clausola che impone agli amministratori di compiere e quindi di firmare congiuntamente la totalità o una parte degli atti.**

Profili fiscali.

Come visto, il GEIE ha lo scopo di agevolare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri, migliorandone o aumentandone i risultati, prefigurandosi quindi uno scopo sostanzialmente mutualistico e non lucrativo: naturale conseguenza è l'incapacità per il GEIE di realizzare profitti per se stesso, tratto essenziale che lo differenzia dal tipo societario. Coerente alla suddetta caratteristica è l'applicazione del **principio di trasparenza fiscale**, secondo il quale **il risultato delle attività del GEIE è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri**, poiché i profitti risultanti dalle attività del GEIE sono considerati come profitti dei membri e ripartiti, salvo disposizioni contrarie, in parti uguali. **Il d.lgs. 240/91 stabilisce infatti che il GEIE "non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi"**.

Pertanto sia il GEIE che abbia la residenza nel territorio dello Stato sia quello non residente che abbia nello Stato una stabile organizzazione dovranno regolarmente presentare la dichiarazione dei redditi, ma il loro reddito o le loro perdite saranno imputati ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto (o, in mancanza, in parti uguali), indipendentemente dall'effettiva percezione da parte loro. Il GEIE costituito in Italia (o la stabile organizzazione in Italia di un GEIE costituito in un altro Paese della Comunità) deve quindi tenere una **regolare contabilità**, formare il suo **bilancio conformemente al d.lgs. 127/91**, redigere la **dichiarazione dei redditi** e attribuire per competenza la **quota di risultato civilistico e di reddito fiscale che serve al membro italiano** destinatario per la compilazione della sua dichiarazione ai fini IRPEF o IRES.

Parimenti ai membri vengono trasferite, pro-quota, le ritenute subite dal GEIE a titolo di acconto. Per il soggetto estero, il d.lgs. 240/91 considera imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti, i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Ne consegue che i redditi e le perdite di un GEIE sono imputabili ai membri non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno costituito una stabile organizzazione. Invece nel caso in cui il GEIE sia costituito all'estero, la quota di reddito o la perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda l'applicabilità al GEIE costituito in Italia dell'IVA, c'è da dire che la legge italiana non disciplina espressamente l'applicazione di questo tributo per il GEIE, mentre **il Regolamento CEE sancisce in termini generali l'applicabilità delle leggi tributarie nazionali. Ne deriva che il GEIE registrato in Italia è un soggetto IVA**, sia nel caso in cui

eserciti effettivamente una attività di impresa sia qualora svolga un'attività economica di tipo non imprenditoriale, poiché esso è, per definizione stessa, un ente economico. Si applicherà pertanto la disciplina del D.P.R. 633/72.

L'assenza di personalità giuridica del GEIE non è ostativa al fatto che il GEIE stesso sia un soggetto IVA (e come tale emetta fattura). Il GEIE dovrà fatturare anche i servizi da lui resi ai propri associati in base a quanto disposto dell'art. 4 del DPR 633/1972.

Considerazioni finali

Nonostante sia stato il primo istituto di creazione europea a consentire l'esercizio di attività economiche sulla base di un complesso di norme in gran parte comune a tutti i Paesi dell'Unione, il gruppo europeo di interesse economico riscontra a volte la diffidenza di imprese e professionisti. In venticinque anni di esistenza si stimano essere stati costituiti all'interno dell'Unione 2.291 gruppi europei di interesse economico (di cui 385 in seguito liquidati). Il dato non è univoco, poiché non esiste, a livello centralizzato, un monitoraggio completo dei gruppi europei effettivamente costituiti ed attivi; un tentativo a riguardo era stato compiuto dalla Commissione delle Comunità Europee, che istituì in seno alla DG XXIII l'iniziativa "REGIE", ovvero la "Rete europea dei GEIE", la quale curava il mantenimento di una banca dati che comprendeva tutti i GEIE la cui costituzione era stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La pubblicazione ufficiale "REGIE", tuttavia, chiariva che l'elenco non era da considerarsi esaustivo in quanto alcuni gruppi potevano non essere stati oggetto di una pubblicazione a livello comunitario.

Alcuni aspetti di debolezza dell'impianto giuridico possono comunque essere compensati da una buona strutturazione del contratto costitutivo e dell'eventuale Regolamento Interno. In particolare:

- Possono essere previste alcune cautele (firme congiunte degli amministratori, partecipazione differenziata alla copertura dei debiti per le imprese minori, ecc.) a mitigazione del regime di responsabilità illimitata dei membri per le obbligazioni assunte dagli amministratori, che rappresenta, perlomeno psicologicamente, una barriera piuttosto evidente per il successo dell'istituto.
- Un'attenta condivisione con i membri delle modalità di partecipazione, nel Regolamento Interno, permette di limitare i costi connessi alla eccessiva personalizzazione e revisione futura dell'impianto giuridico, che può comportare costi non indifferenti, sebbene la flessibilità sia un vantaggio operativo del GEIE;
- Allo stesso modo, pur non essendo esplicitamente richiesto l'intervento notarile in sede di costituzione di un GEIE in Italia, esso è da ritenersi assolutamente auspicabile perlomeno in tutte le situazioni in cui gli interessi in gioco siano economicamente rilevanti, almeno tramite l'utilizzo della scrittura privata autenticata;
- Il ricorrere del criterio unanimitario per la maggioranza delle decisioni dei membri, che sembra essere piuttosto penalizzante, può essere mantenuto nei limiti dei sette campi decisionali obbligatori: è legittima la clausola contrattuale che prevede il principio maggioritario per l'assunzione di decisioni diverse da quelle vincolate
- vanno ben considerati i risvolti applicativi della gerarchia delle fonti normative applicabili: se pure è vero che il nucleo delle norme è comune a tutti gli ordinamenti, è altrettanto vero che i membri "esteri" di un GEIE costituito in Italia dovranno tuttavia premurarsi di conoscere non già il solo contenuto della legge italiana di attuazione del GEIE, bensì pure, perlomeno a grandi linee, la cornice normativa applicabile, determinando ciò un costo transattivo derivante dal necessario utilizzo dei servizi di professionisti locali.

In conclusione, sicuramente il GEIE può giocare un ruolo "di passaggio" in un approccio alla collaborazione transnazionale delle micro piccole imprese. In questo senso, i costi poco rilevanti, la grande autonomia contrattuale, la possibilità di operare o meno con l'esterno contribuiscono ad offrire al GEIE la possibilità di essere una sorta di "trampolino di lancio" verso forme più strutturate di collaborazione, ed eventualmente in favore ad un transito verso l'istituto societario, con una maggiore limitazione di responsabilità per i membri.

Fonti:

- Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2137/85 (pubblicata in GUCE L 199 del 31/07/1985)
- D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240: Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. (Pubblicato nella G.U. n. 182 del 5 agosto 1991)
- Comunicazione della Commissione UE – COM (97) del 9 settembre 1997 n. 434 (in Gazzetta Ufficiale n. C 285 del 20/09/1997) "*Partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici*"
- Bartolacelli A. (2014) – "*Il GEIE italiano tra impresa e società*" Collana Università degli Studi di Trento
- Commissione UE (1999) – "*Il GEIE, uno strumento per la cooperazione transnazionale. Guida pratica per le PMI*" 2^a ed.
- CCAA Torino (2009) - Guida alla presentazione della domanda di iscrizione del contratto di Gruppo ai sensi del Regolamento CEE n. 2137/85 e D.Lgs n. 240/91.